

REGOLAMENTO (CE) N. 1458/97 DELLA COMMISSIONE  
del 25 luglio 1997

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (\*);

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che la sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda i prodotti di cui al punto 4 della tabella allegata;

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/97 della Commissione (\*), in particolare l'articolo 9,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale per quanto riguarda i prodotti di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 della tabella allegata,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che riprenda la nomenclatura combinata anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da normative comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

*Articolo 2*

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, per i motivi indicati nella colonna 3;

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

*Articolo 3*

considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate dal titolare, per un periodo di 60 giorni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE)

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(\*) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(\*) GU n. L 170 del 28. 6. 1997, pag. 11.

(\*) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.